# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 850/78 DEL CONSIGLIO

**del 24 aprile 1978**

**recante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'allegato A del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DALSAGER

---

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.